



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice

visto il ricorso di Giuseppe Carducci e Raffaella Loglisci per l'accesso alla procedura (familiare) di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi;

rilevato che Carducci svolge l'attività di imbianchino, quale titolare dell'impresa individuale "Carducci Giuseppe", con sede legale a Monte Porzio (PU) in via Martiri delle Foibe n. 28 e risulta coniugato con l'altra ricorrente Loglisci;

rilevato che il ricorrente risulta gravato da debiti di natura mista, essendo il passivo esposto formato anche da voci inerenti spese personali;

rilevato che tale aspetto, tuttavia, non pare ostativo – stante l'assenza di una espressa volontà di regolamentare unicamente i debiti di matrice consumeristica - all'apertura del procedimento qui richiesto (vd. ad es. Trib. Mantova 27.02.2023);

rilevato che la coniuge Loglisci, al contrario, non svolge alcuna attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, riveste la qualifica di consumatrice;

rilevato, come detto, che i ricorrenti sono coniugi e che, peraltro, l'indebitamento (in parte) ha origine comune (Loglisci prestava garanzia per un finanziamento ipotecario del 2010 ottenuto dal marito) non sussiste impedimento, sotto tale profilo, all'accesso ad una procedura familiare;

rilevato che la natura di imprenditore del Carducci e di consumatrice della coniuge impongono – come correttamente accaduto – l'operatività del procedimento di concordato minore in ossequio al disposto dell'art. 66 co. 1 cod. crisi;

rilevato che – come noto – è però indispensabile che le masse attive e passive (anche ai fini del voto) restino distinte;

constatato che in favore della massa creditoria viene offerta la complessiva somma di euro 65.000,00 da corrispondersi in poco più di sei anni:

- nella misura del 100% ai creditori in prededuzione;
- nella misura del 23% ai creditori ipotecari;
- nella misura del 29% ai creditori privilegiati;
- nella misura dell'1,14% ai creditori chirografari originari e degradati;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex artt. 76 cod. crisi e 27 co. 2 cod. crisi avendo, i ricorrenti, residenza e sede a Monte Porzio;

rilevato che sono state richieste misure protettive consistenti, in particolare, nella sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 59/2023;

rilevato che dette misure, in attesa dell'eventuale omologazione, possono essere accordate;

constatato che la domanda di accesso appare formalmente ammissibile in quanto – letti il ricorso e i documenti allegati – risulta che:

- i ricorrenti, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico di parte dei debiti, non possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio precedente la domanda;

la relazione dell'OCC si presenta esaustiva e completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 76 co. 2 cod. crisi;

la parte ricorrente non ha richiesto la nomina del commissario, né la stessa appare necessaria

constatato che sono in atti i documenti indicati dagli artt. 75 e 76 cod. crisi;

rilevato che ogni profilo in punto di convenienza rispetto alle ragioni creditorie è demandato alla valutazione dei creditori;

rilevato che, dovendosi per legge distinguere le masse, i voti dei creditori dovranno essere relativi al debitore di riferimento. Per i creditori comuni, in assenza di specificazione da parte di questi ultimi, il voto sarà imputato ad entrambe le masse; visto l'art. 78 cod. crisi

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di concordato minore "familiare" in capo a Carducci Giuseppe, titolare dell'impresa individuale "Carducci Giuseppe" e Loglisci Raffaella;

(-) dispone, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) cod. crisi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non possa, sotto pena nullità, essere proseguita l'azione esecutiva individuale di cui al procedimento RGE n. 59/23;

(-) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione, termine entro il quale costoro devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1- ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte i creditori che:

- ai sensi dell'art 79 co. 3 cod. crisi in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine sopra assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, e che sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- nella comunicazione all'OCC devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, in mancanza essendo loro comunicati provvedimenti mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 co. 4 cod. crisi;

dispone che l'OCC

(-) pubblichi il presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale e nel Registro delle Imprese e provveda alla trascrizione del decreto presso i competenti uffici;

(-) comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto;

(-) depositi nel fascicolo telematico una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto (in particolare sul perfezionamento delle comunicazioni effettuate ai creditori, pubblicazioni effettuate, dichiarazioni di voto pervenute, eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, raggiungimento o meno della maggioranza richiesta dall'art. 79 cod. crisi, eventuali contestazioni pervenute e parere motivato sulle stesse);

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'OCC.

Pesaro, il 07.06.2024

Il Giudice del.